



FNOMCeO

Prot. N°: _____

Rif. Nota:

Resp. Proced.: - Dr. Marcello Fontana

Resp. Istrut.: -

OGGETTO:

➤ LEGGE n. 78/14 -
DISPOSIZIONI URGENTI PER
FAVORIRE IL RILANCIO
DELL'OCCUPAZIONE E PER
LA SEMPLIFICAZIONE DEGLI
ADEMPIMENTI A CARICO
DELLE IMPRESE.

Roma, _____

COMUNICAZIONE N. 54

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
PROVINCIALI DEI MEDICI CHIRURGHI E
DEGLI ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER
GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI
ODONTOIATRI

Cari Presidenti,

facendo seguito alla Comunicazione n. 34 del 27 marzo 2014, si ritiene opportuno segnalare che sulla Gazzetta Ufficiale n.114 del 19 maggio 2014 è stata pubblicata la legge 16 maggio 2014, n. 78 concernente "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2014, n. 34, recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese".

Il provvedimento che si compone di sette articoli prevede alcune disposizioni che trovano applicazione anche agli Ordini professionali e ai titolari di studio medico e odontoiatrico.

In particolare l'articolo 1 concernente "**Semplificazione delle disposizioni in materia di contratto di lavoro a termine**" contiene disposizioni in materia di **contratti a tempo determinato e somministrazione di lavoro a tempo determinato**, con l'obiettivo di facilitare il ricorso a tali tipologie contrattuali. A tal fine la disposizione modifica in più parti il decreto legislativo n. 368/01 e il decreto legislativo n.276/03, prevedendo, in primo luogo, l'innalzamento **da 1 a 3 anni**, comprensivi di un **massimo di 5 proroghe** (erano invece *8 le proroghe nel testo originario del decreto-legge*), della durata del rapporto a tempo determinato (anche in somministrazione) che non necessita dell'indicazione della causale per la sua stipulazione.

A fronte dell'eliminazione della causale, viene introdotto un "**tetto**" **all'utilizzo del contratto a tempo determinato**, stabilendo che il numero complessivo di rapporti di lavoro a termine costituiti da ciascun datore di lavoro non può eccedere il **limite del 20%** dei lavoratori a tempo indeterminato alle sue dipendenze. Per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti è comunque sempre possibile stipulare un contratto a tempo determinato.

Attraverso una **disciplina transitoria (articolo 2-bis)** si prevede che, fermi restando comunque i diversi limiti quantitativi stabiliti dai vigenti **contratti collettivi nazionali**, i datori di lavoro che alla data di entrata in vigore del decreto-legge occupino lavoratori a termine oltre

la soglia del 20% sono tenuti a rientrare nel predetto limite entro il 31 dicembre 2014, sempre che la **contrattazione collettiva (anche aziendale)** non fissi un limite percentuale o un termine più favorevoli.

L'**articolo 2** recante "**Semplificazione delle disposizioni in materia di contratto di apprendistato**" modifica in più parti il D.Lgs. 167/11 e la L. 92/12, prevedendo, in primo luogo, modalità semplificate di redazione del **piano formativo individuale** (*per il quale il testo originario del decreto-legge faceva venire meno l'obbligo previgente di redazione in forma scritta*), sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali.

Per quanto concerne la **stabilizzazione degli apprendisti** (ossia la loro assunzione con contratto a tempo indeterminato a conclusione del periodo di apprendistato), il decreto-legge riduce gli obblighi previsti dalla legislazione previgente ai fini di nuove assunzioni in apprendistato (obbligo di stabilizzazione del 30% degli apprendisti nelle aziende con più di 10 dipendenti), da un lato circoscrivendo l'applicazione della norma alle **sole imprese con più di 50 dipendenti**, dall'altro **riducendo al 20% la percentuale di stabilizzazione** (*nel testo originario del decreto-legge gli obblighi di stabilizzazione previgenti erano stati del tutto soppressi; nel testo approvato dalla Camera dei Deputati l'obbligo di stabilizzazione si applicava solo alle imprese con più di 30 dipendenti*).

Per quanto attiene, infine, alla retribuzione dell'apprendista, fatta salva l'autonomia della contrattazione collettiva, si prevede che, in considerazione della componente formativa del contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, si debba tener conto **delle ore di formazione almeno in misura del 35%** del relativo monte ore complessivo.

L'**articolo 4** recante "**Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva**" introduce disposizioni volte alla "**smaterializzazione**" del (DURC), attraverso una semplificazione dell'attuale sistema di adempimenti richiesti alle imprese per la sua acquisizione. In particolare, si prevede che la verifica della regolarità contributiva nei confronti dell'INPS, dell'INAIL (e, per le imprese operanti nel settore dell'edilizia, delle Casse edili), avvenga, da parte di chiunque vi abbia interesse, in tempo reale e con modalità esclusivamente telematiche, attraverso un'interrogazione negli archivi dei citati enti che ha una validità di 120 giorni a decorrere dalla data di acquisizione. La puntuale definizione della nuova disciplina della materia è rimessa a un decreto interministeriale, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge. La nuova procedura telematica sarà quindi effettivamente operativa dopo l'entrata in vigore del suddetto decreto ministeriale.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE



Amedeo Bianco